

CONVENZIONE FRA L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA FIRENZE
MONTEDOMINI E LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER IL POTENZIAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

-----00-----

TRA

L'Azienda Servizi alla Persona Firenze Montedomini, c.f 80001110487, in seguito indicato come "Azienda", con sede legale in Firenze. – Via Malcontenti, 6 - rappresentata dal Dr. Marco Seracini., in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, nato a Firenze il 2/9/1957, domiciliato per la carica presso l'Ente

E

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze, c.f. 01279680480, in seguito indicata "Facoltà" con sede legale in Firenze P.za S.Marco 4 - rappresentata dal Preside prof. Gian Franco Gensini;

VISTO

- Il Decreto Legislativo 502/92 art. 6, comma 3, che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e le istituzioni pubbliche e private accreditate;
- Il Decreto legislativo 517/99 che disciplina i rapporti tra il SSN e l'Università
- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- Il Decreto Ministeriale 1 Agosto 2005 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- Il Decreto Ministeriale 29 Marzo 2006 riguardante i requisiti delle strutture in cui si svolge l'attività formativa inerente le Scuole di Specializzazione di area medica;
- Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 che ha definito lo schema tipo di contratto annuale dei formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 368/99;
- Il DGR 586 del 28 Luglio 2008 che Approva le linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica
- Lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze

- l'art. 1 comma 2 del Regolamento sulla Disciplina dei Professori a Contratto emanato dall'Ateneo Fiorentino;
- la delibera del Consiglio di Facoltà del
- la delibera dell'Azienda nr. del
- Sentita l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi con la quale l'Azienda medesima, in qualità di Azienda di riferimento, riconosce la sussistenza dei presupposti giuridici all'attivazione di un rapporto convenzionale fra la facoltà e l'Azienda Servizi alla Persona Firenze Montedomini concedendo il proprio nulla-osta

PREMESSO CHE

- La Facoltà di Medicina e Chirurgia, qui di seguito indicata "Facoltà", ha tra i suoi fini istituzionali anche quello di provvedere, attraverso le scuole di specializzazione, alla formazione tecnico-professionale di personale medico specializzato che opererà nelle aree funzionali delle Unità Operative del S.S.N.;
- Per garantire una formazione completa è necessario integrare le esperienze svolte presso le strutture delle Aziende di riferimento con esperienze presso strutture esterne
- L'Azienda dispone delle Unità Operative le cui strutture sono ritenute idonee per la formazione di medici specializzandi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è il potenziamento dell'attività didattica delle Scuole di Specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università degli Studi di Firenze .

Nell'allegato A) alla presente convenzione sono elencate le scuole coinvolte nel potenziamento.

Il suddetto elenco potrà essere integrato successivamente per espressa volontà delle parti

mediante uno scambio di corrispondenza.

Art. 3 – Obblighi delle parti

L'Azienda dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006 richiamato in premessa e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare alla Facoltà ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola

L'Azienda inoltre si obbliga:

- a) a mettere a disposizione le proprie strutture ospedaliere e extra ospedaliere, a favore degli allievi delle scuole;
- b) a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 368/99 definito dal consiglio della scuola di specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica. A tal fine l'Azienda mette a disposizione appositi tutor aziendali, individuati dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
- c) a fornire agli specializzandi il vestiario o divise in uso presso i rispettivi reparti di afferenza, nonché il servizio mensa tramite accordo con l'Azienda Regionale del Diritto allo Studio;
- d) a provvedere, su incarico dell'Ateneo, agli accertamenti sanitari e alle misure individuali di protezione per gli specializzandi previsti dalle normative vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08. Per ogni specializzando deve essere effettuata la visita periodica per i rischi che la prevedono (rischio radiologico, rischio biologico, lavoro notturno, antiblastici, cancerogeni, VDT, ecc.)

La Facoltà si obbliga:

- a) a comunicare all'Azienda l'offerta formativa in tempi utili per consentirle di modulare le proprie attività;

ART. 4 – Tirocinio

Le attività di tirocinio degli specializzandi si svolgeranno sotto la guida e la supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario, sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte.

Gli stessi potranno trasmettere alla scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di tirocinio.

ART. 5 - Incarichi di insegnamento

Nell'ottica di garantire l'elevata qualità della formazione universitaria la Facoltà, sentito il Consiglio della Scuola, provvede ad affidare incarichi di insegnamento ai propri docenti, bandire supplenze e/o stipulare appositi contratti.

La Facoltà potrà altresì affidare incarichi di cui sopra, anche a titolo gratuito, e/o funzioni didattiche integrative nel corso di specializzazione, nonché eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, al personale del servizio sanitario, in base ai requisiti posseduti (titoli accademici, carriera e comparazione scientifica) secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/92, art. 6, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni .

Detto personale, la cui attività rientra nei compiti istituzionali, verrà scelto all'interno di nominativi proposti dall'Azienda.

I nominativi dovranno essere inoltrati alla Facoltà in tempo utile per la programmazione didattica.

Ai sensi del presente articolo e in riferimento all'art 1 comma 2 del Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto dell'Ateneo Fiorentino, i dipendenti dell'Azienda individuati saranno automaticamente autorizzati a svolgere l'attività insegnamento.

ART. 6 - Oneri a carico dell'Università

Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità di locali, attrezzature e di personale dell'Azienda.

ART. 7 - Copertura assicurativa

Secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del D.lgs. 368/99, gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi connessi all'attività teorico-pratica programmata da essi svolta, sono a carico dell'Azienda. L'Azienda, provvede inoltre alla copertura assicurativa degli specializzandi per responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività assistenziale nell'ambito della propria formazione.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

ART.9 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata quinquennale, a decorre dalla data della stipula. .

Nel caso in cui sia intenzione di una delle due parti disdire la presente convenzione, la stessa avrà l'obbligo di comunicare la propria volontà, tramite forma scritta con raccomandata AR. La disdetta sarà efficace decorsi tre mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di disdetta le parti concordano di garantire, comunque, la conclusione dei corsi già avviati.

Ogni modifica al presente atto richiede la forma scritta.

ART. 10 - Registrazione e spese di bollo

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente dal bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30/12/1982 n. 955 *****

ART. 11 - Foro Competente

Le parti concordano altresì che per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla applicazione della presente , il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

p. l'Azienda Servizi alla Persona Firenze Montedomini

Il Presidente

(Dott Marco Seracini)

Firenze , lì.....

p. la Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA

dell'Università degli Studi di Firenze

Il Preside

(Prof. Gian Franco Gensini)

Firenze, lì.....

Allegato "A"

Elenco Scuole di Specializzazione

Scuola di Specializzazione	Anno accademico attivazione convenzione	Durata